



COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO, ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TUEL PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA TAR SARDEGNA 915/2019.

Proposta N° 66 del 26/10/2020

Il Responsabile di Settore

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 19/06/2020, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 19/06/2020 esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

VISTO l'art. 194, comma 1, del D.lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- a) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- b) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- d) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.191 del D.lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

ATTESO CHE il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

DATO ATTO CHE i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO CHE:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

PRESO ATTO del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n.210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

RITENUTO, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

DATO ATTO CHE al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO:

- che la sig.ra [REDACTED], in qualità di esercente la potestà sul minore [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Cecilia Savona, proponeva ricorso innanzi al Tar Sardegna R.G. n.575/2018, notificato ed acclarato al protocollo n.25594 del 26/11/2018, avverso il Comune di Sinnai per l'annullamento:
 - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“dell'avviso pubblico del 6/6/2018 della Polisolidale onlus Fondazione di partecipazione per la “Raccolta richieste servizio di assistenza educativa scolastica specialistica alunni diversamente abili anno scolastico 2018/2019 Comuni Burcei, Maracalagonis, Sinnai” nelle parti in cui individua come beneficiari del servizio di assistenza educativa scolastica specialistica, da erogare nell'anno scolastico 2018/2019, gli studenti diversamente abili ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 1 e 3 “frequentanti gli istituti scolastici situati nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei” presso i quali verrà erogato il servizio....”;
 - per quanto riguarda i motivi aggiunti:
“della nota, prot. 19298 del 12/9/2018, con la quale il Comune di Sinnai ha negato l'assistenza educativa al minore [REDACTED], subordinando l'erogazione di tale servizio ad eventuali accordi con il Comune di Cagliari e comunque per le motivazioni nella medesima indicate e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e per l'accertamento del diritto del minore [REDACTED] all'assistenza specialistica educativa scolastica a carico del Comune di Sinnai, nel quale lo stesso risiede, il quale è comunque tenuto a sopportarne i relativi costi”.
- che l'indicato ricorso veniva deciso con sentenza del Tar Sardegna nr.915/2019, che si allega alla presente, con cui, nel dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse accoglieva lo stesso *“...condanna il Comune di Sinnai al pagamento, in favore della ricorrente di € 1.200,00, oltre al rimborso del contributo unificato, per le spese del presente giudizio”;*

RICHIAMATO il ricorso nanti TAR Sardegna, acclarato al protocollo dell'Ente n.24149 in data 28/09/2020, ex art.112 c.p.a. nell'interesse della sig.ra [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Savona, volto a:

- dichiarare l'inottemperanza del Comune alla sentenza n.915 del 27/12/2019 del TAR Sardegna;
- ordinare all'amministrazione comunale di eseguire il provvedimento mediante il pagamento delle somme dovute per complessivi € 1.769,34, in particolare:
 - € 1.200,00 a favore della ricorrente per le spese processuali
 - - €180,00 euro per spese generali al 15% su dette;
 - - € 55,20 euro per cassa avvocati al 4%
 - - € 315,74 per IVA al 22%
 - - €18,40 spese notifica sentenza

ATTESO CHE attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il

più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art.194;
- l'art.194 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

VISTA la nota del responsabile settore sociale prot. 25760 del 13/10/2020 con la quale dichiara l'esigenza ad assumere l'impegno di spesa al fine di provvedere al dovuto pagamento;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Propone al Consiglio Comunale

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a seguito Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n.915/2019, R.G.575/2018 per l'importo complessivo di € 1.769,34, nell'esposizione della spesa come rappresentata nella parte narrativa della presente deliberazione, dando atto che le eventuali variazioni riferite alle componenti degli interessi, alla registrazione Sentenza e quant'altro variabile sarà definitivamente assunto con successive determinazioni allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione;
- 2) Di far fronte alla spesa di € 1.769,34, mediante le risorse disponibili sul capitolo di bilancio 122000 – cod. Bilancio 1.11.1.0103
- 3) di dare atto che il Responsabile del Settore Affari Generali e legali, avrà cura di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) alla sezione di controllo della Corte dei Conti ed alla Procura della medesima della Regione Sardegna;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

L'Istruttore (Aresti Andrea)

Il Responsabile di Settore
f.to digitalmente Lucia Pioppo